

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria - Catanzaro, 28 ottobre 2003, n. 3035.

*È inammissibile il ricorso rivolto all'annullamento delle operazioni elettorali basato sulle asserzioni di terzi presenti alle operazioni di spoglio ma non riportate nei verbali, che fanno fede fino a querela di falso.*

*Omissis.*

Deve, però, ricordarsi che anche nel processo amministrativo vige la regola generale secondo cui l'onere della prova è posto a carico della parte che compie l'affermazione dalla quale pretende di trarre giovamento, non ostando a tale principio l'adozione del metodo acquisitivo nell'istruttoria, in forza del quale, una volta adempiuto tale onere tramite indicazione di almeno un principio di prova, resta affidato al giudice il compito eventuale di integrare e supplire l'attività istruttoria delle parti, con la necessaria conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile se esso risulta sfornito del benché minimo principio di prova (cfr. per tutte: Consiglio di Stato, VI, n. 503 del 25 settembre 1968, e Consiglio di Stato, VI, n. 610 del 13 ottobre 1984).

Il Collegio, peraltro, non vuole ignorare il fatto che la giurisprudenza amministrativa ha spesso affermato come, nel processo amministrativo, l'onere del ricorrente di fornire elementi di seria consistenza a sostegno della sua pretesa si sostanzia, in definitiva, nel dovere di una puntuale indicazione dei fatti, spettando al giudice l'espletamento della successiva attività istruttoria al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei fatti indicati.

A tal fine, come è noto, il giudice amministrativo può anche addossare l'onere probatorio ad una parte diversa da quella che ha allegato il fatto (facendone, cioè, carico alla pubblica amministrazione) e può trarre elementi di prova sfavorevoli alla parte onerata, anche ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, nel caso che la stessa non adempia all'ordine del giudice.

Come è stato, però, autorevolmente osservato, non può condividersi la posizione di chi vorrebbe addossare l'onere della prova sempre a carico dell'amministrazione, atteso che in tal modo si giungerebbe ad una sorta di presunzione di illegittimità dell'atto amministrativo, mentre sembra più opportuno, di volta in volta, stabilire, secondo la logica propria del metodo acquisitivo, quale sia la parte in grado di fornire la prova dei fatti posti a sostegno delle pretese azionate in giudizio.

Più in particolare, il Collegio ritiene di condividere quell'indirizzo giurisprudenziale che, con riferimento ai giudizi elettorali, ha attribuito particolare rilievo al principio secondo cui l'onere di fornire un serio principio di prova in ordine alle illegittimità denunciate fa carico al soggetto che agisce in giudizio, tenuto conto della particolarità del procedimento elettorale, al quale, nella fase dello spoglio e dell'assegnazione dei voti, possono partecipare, nell'evidente interesse dei soggetti candidati, i rappresentanti di ciascuna lista nonché gli stessi candidati.

In questa direzione, è stato affermato (T.A.R. Brescia, n. 832 del 2 novembre 2000; T.A.R. Lazio, II Sez., n. 553 del 16 febbraio 1999; T.A.R. Parma, n. 1 del 12 gennaio 2000) che, in tema di ricorsi elettorali, non possono ammettersi doglianze tali da trasformare il giudizio elettorale in una generale ripetizione "ope iudicis" delle operazioni di scrutinio, essendo necessaria la prospettazione di specifiche censure, sorrette da qualche principio di prova e dal riferimento a fatti concreti.

In modo ancora più incisivo, si è ritenuto (T.A.R. Roma, II, n. 2441 del 25 novembre 1999; T.A.R. Catanzaro, n. 306 del 10 marzo 1999; T.A.R. Cagliari, 1800 del 21 novembre 1995; T.A.R. Latina, n. 836 del 23 novembre 1995) che nel processo d'impugnazione delle operazioni elettorali vige il principio della domanda e della prova, con la conseguenza che la denunciata alterazione dei risultati deve essere supportata dall'allegazione di precise circostanze di cui sia traccia nei verbali o in altri documenti utili a fornire un principio di prova.

A ben vedere, infatti, l'intervento nel procedimento elettorale dei rappresentanti di lista consente ai soggetti candidati di partecipare tramite un loro rappresentante alle operazioni di spoglio e di scrutinio. È onere, pertanto, di tali rappresentanti partecipare attivamente a siffatte operazioni, muovendo le contestazioni del caso (che saranno, com'è ovvio, adeguatamente verbalizzate), onde evitare la dispersione di quel principio di prova necessario a dare fondamento ad un'eventuale, futuro ricorso giurisdizionale.

Non a caso, il legislatore prevede una puntuale disciplina nell'ipotesi di contestazioni sollevate dai rappresentanti di lista (cfr. art. 54 DPR 16 maggio 1960 n. 570), con la conseguenza che la partecipazione di tali rappresentanti alle operazioni di spoglio e di scrutinio non può che intendersi come una peculiare manifestazione del principio del contraddittorio nella fase procedimentale, che assolve anche la precisa finalità di far emergere (e risolvere)

immediatamente eventuali contrasti in ordine all'assegnazione dei voti, in linea con le particolari esigenze di certezza e rapidità che contrassegnano lo svolgimento e la definizione delle operazioni elettorali.

Orbene, considerato che dai verbali delle operazioni elettorali di cui si discute non risulta alcun elemento a sostegno delle circostanze indicate in sede di ricorso giurisdizionale, il Collegio non ritiene di poter fare affidamento sulle semplici asserzioni del ricorrente e dai soggetti terzi indicati in ricorso, i quali avrebbero assistito alle operazioni di scrutinio; tali dichiarazioni infatti risultano, sia pure in negativo, smentite da tali verbali, i quali fanno fede fino a querela di falso; ed infatti è la legge sul procedimento elettorale a prevedere che le schede scrutinate, se bianche, nulle (in tutto o in parte) o contestate (ancorché attribuite) debbano essere analiticamente indicate nel verbale delle operazioni elettorali, con la puntuale specificazione delle ragioni per le quali sono state annullate o contestate.

Tale disciplina consente di ritenere che, quando non vi sia traccia di alcuna contestazione in verbale (il quale, si ripete, fa comunque fede sino a querela di falso delle attività il cui svolgimento viene attestato dal pubblico ufficiale), la censura sollevata in giudizio deve considerarsi sfnita di quel minimo principio di prova necessario al fine di apprezzare favorevolmente l'ammissibilità del gravame.

*Omissis.*